



Unione dei Comuni

I Fontanili

Besate – Gaggiano - Noviglio

Sportello Unico Attività Produttive

Bubbiano - Calvignasco- Gudo Visconti- Rosate- Vermezzo- Zelo Surrigone - Binasco

Via Europa 22 – CAP 20083 Gaggiano ☎ 029081818 📠 029006115 Partita IVA e C.F. 06385040966

www.unioneifontanili.it – amministrazione@unioneifontanili.it

Prot. 10994/2015

Aut. N. 8/2015 del 10/12/2015

Autorizzazione Unica Ambientale per gestione rifiuti ex art. 216 del D.Lgs 152/2006, per emissioni in atmosfera e per scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue domestiche e in pozzo perdente delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia alla Società ECOASFALTI S.p.A., con sede legale nel comune di Peschiera Borromeo (MI) in Località Cascina Fornace ed insediamento nel Comune di Cusago (MI) in Via Cascina del Bosco n. 2

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

Visto il D. Lgs. 03.04.06 n. 152 "Norme in materia ambientale" e s.m.i.;

Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Visto il D.P.R. 13 marzo 2013 n. 59 "Regolamento recante la disciplina dell'autorizzazione unica ambientale e la semplificazione di adempimenti amministrativi in materia ambientale gravanti sulle piccole e medie imprese e sugli impianti non soggetti ad autorizzazione integrata ambientale, a norma dell'art. 23 del decreto legge 9 febbraio 2012 n. 5 convertito, con modificazioni dalla legge 4 aprile 2012 n. 35";

Vista la circolare n. 19 del 5/8/2013, pubblicata sul B.U.R.L. n. 37 del 9/9/2013, con la quale la Regione Lombardia ha dettato "Primi Indirizzi regionali in materia di Autorizzazione Unica ambientale (AUA)";

Vista la circolare del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. n. 49801 del 7/11/2013 Circolare recante chiarimenti interpretativi relativi alla disciplina dell'autorizzazione unica ambientale nella prima fase di applicazione del decreto del Presidente della Repubblica 13 marzo 2013 n. 59;

Vista altresì la Legge 07 Agosto 1990 n. 241 "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" e s.m.i.;

Vista la L. 7 aprile 2014 n. 56 "Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni", in particolare l'art. 1 c. 16;

Visti inoltre:

la **Legge regionale 5 gennaio 2000, n. 1 "Riordino del sistema delle autonomie in Lombardia. Attuazione del D.Lgs. 31 Marzo 1998, n. 112 (Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dallo Stato alle Regioni ed agli Enti Locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59)";** la **D.G.R. n. 7/20043 del 23/12/2004 "Modalità e criteri per l'attuazione della delega alle Province lombarde delle funzioni amministrative relative al rilascio dell'autorizzazione prevista dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 203 e alle altre attività connesse";** il **D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. "Norme in materia ambientale"**, in particolare la parte quinta "Norme in materia di tutela dell'aria e di riduzione delle emissioni in atmosfera"; la **Legge regionale 11.12.2006 n. 24 "Norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'Ambiente"** ed in particolare l'art. 8 comma 2;

Richiamate le seguenti disposizioni della Regione Lombardia;

D.G.R. n. 7/11667 del 20.12.2002 D.G.R. n. 7/16103 del 23.01.2004 D.G.r. n. 8/196 del 22.06.2005 di approvazione degli allegati tecnici per tipologia di attività; **D.G.R. 30 Marzo 2009 n.8/9201** di approvazione del nuovo tariffario; **D.G.R. 30 Maggio 2012 n. IX.3552 "Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs 152\06 e s.m.i. Modifica ed aggiornamento della d.g.r 1 Agosto 2003 - n7/13943";**

Visti inoltre:

- il decreto ministeriale 5 febbraio 1998, come modificato con decreto ministeriale 5 aprile 2008, n. 186;

- la decisione della Commissione delle Comunità Europee n. 2000/532/CE del 3.05.2000 e successive modifiche ed integrazioni;
- la direttiva ministeriale 9 aprile 2002;
- il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come modificato ed integrato dai decreti legislativi 16 gennaio 2008, n. 4, 29 giugno 2010, n. 128, 3 dicembre 2010, n. 205 e 10 dicembre 2010, n. 219, 4 marzo 2014 n. 46 e la legge 11 agosto 2014, n. 116, di conversione, con modifiche del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, ed in particolare la Parte Quarta, artt. 214 e 216;

Richiamate:

- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 8882 del 24.04.2002 " *Individuazione dei criteri per la determinazione dell'importo e delle modalità di versamento degli oneri a carico dei richiedenti l'approvazione dei progetti e l'autorizzazione all'esercizio delle inerenti operazioni di recupero e/o smaltimento di rifiuti speciali, ai sensi degli artt. 27 e 28 del d.lgs. 5 febbraio 1997 e successive modifiche ed integrazioni, per l'istruttoria tecnica, per il controllo durante l'attività e per il collaudo finale.*", così come recepita dalla deliberazione di Giunta Provinciale n. 132194/2002 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, in particolare, da ultimo, la Delibera della Giunta Provinciale n. 135/2014;
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461 del 19.11.2004 " *Nuove disposizioni in materia di garanzie finanziarie a carico dei soggetti autorizzati alla realizzazione di impianti ed all'esercizio delle inerenti operazioni di smaltimento e/o recupero di rifiuti, ai sensi del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 e successive modifiche ed integrazioni. Revoca parziale delle dd.g.r. nn. 45274/99, 48055/00 e 5964/01.*";
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 7366 del 28.5.2008 " *Individuazione delle opere e delle attività di gestione dei rifiuti soggette a competenza provinciale in materia di procedure di verifica di VIA (art. 3, comma 3, l.r. n. 20/1999) ed integrazione alla d.g.r. n. 8882/2002.*";
- la deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 10360 del 21.10.2009: " *Modifiche ed integrazioni alla d.g.r. n. 6581/2008 relativa ai criteri per la localizzazione degli impianti di gestione dei rifiuti urbani e speciali (art. 19, comma 3, l.r. 26/2003).*";

Richiamate le seguenti disposizioni della Regione Lombardia;

D.G.R. n. 7/11667 del 20.12.2002 D.G.R. n. 7/16103 del 23.01.2004 D.G.r. n. 8/196 del 22.06.2005 di approvazione degli allegati tecnici per tipologia di attività;

D.G.R. 30 Marzo 2009 n. 8/9201 di approvazione del nuovo tariffario;

D.G.R. 30 Maggio 2012 n. IX.3552 " *Caratteristiche tecniche minime degli impianti di abbattimento per la riduzione dell'inquinamento atmosferico derivante dagli impianti produttivi e di pubblica utilità, soggetti alle procedure autorizzative di cui al d.lgs 152/06 e s.m.i. Modifica ed aggiornamento della d.g.r 1 Agosto 2003 - n. 7/13943*";

Vista la L.R. 12 Dicembre 2003 n. 26 "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e di risorse idriche", che fa salve le competenze già attribuite alle Province dalle leggi statali e quindi conferma la competenza al rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua superficiale e rimanda alla regolamentazione regionale la disciplina degli scarichi;

Visto il Decreto Legislativo 3 Aprile 2006 n. 152 "Norme in materia ambientale" che, all'art. 124, comma 7, attribuisce alle Province la competenza per il rilascio delle autorizzazioni allo scarico in corso d'acqua superficiale e su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, facendo salva la disciplina regionale in vigore;

Visti i Regolamenti Regionali nn. 3 e 4 del 24 Marzo 2006 rispettivamente: "Disciplina e regime autorizzatorio degli scarichi di acque reflue domestiche e di reti fognarie, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26, e "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'articolo 52, comma 1, lettera a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";

Preso atto che la Società ECOASFALTI S.p.A., con sede legale nel comune di Peschiera Borromeo (MI) in Località Cascina Fornace ed insediamento nel comune di Cusago (MI) in Via Cascina del Bosco n. 2 ha presentato istanza di Autorizzazione Unica Ambientale ai sensi dell'art. 3 c.1 lettere a), c) e g) del D.P.R. 59/2013, per gestione rifiuti ex art. 216 del D.Lgs 152/2006, per scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue domestiche e in pozzo perdente delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia e per emissioni in atmosfera, al S.U.A.P. di Cusago (MI) che l'ha trasmessa telematicamente in data 5/12/2013 con prot. Prov. Mi n. 292158 alla Provincia di Milano, ora Città metropolitana di Milano, in qualità di autorità competente, che ha preso visione anche della documentazione allegata, con particolare riferimento a:

- istanze settoriali;
- attestazione di disponibilità dell'area;

- ricevuta di pagamento degli oneri istruttori;
- copia documento di identità del legale rappresentante;
- relazione tecnica generale per rinnovo dell'autorizzazione agli scarichi idrici;
- valutazione di impatto acustico.
- copia della precedente autorizzazione allo scarico delle acque reflue domestiche e meteoriche su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo rilasciata dalla Provincia di Milano;
- copia del rinnovo dell'autorizzazione in essere alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 281 del D.lgs 152/06 e s.m.i. rilasciata dalla Provincia di Milano;

Preso atto inoltre che la Società ECOASFALTI S.p.A. ha trasmesso comunicazione di variazione del legale rappresentante della società unitamente a copia del documento nuovo legale rappresentante in data 04/11/2014 con prot. n.0226865, perfezionando la documentazione relativa alla citata comunicazione in data 20/11/2014 con prot. Prov. Mi n.0239229, n. 0239366, n.0237689 e in data 09/12/2014 con prot. Prov. Mi 0251614 a seguito di richiesta inviata in data 12/11/2014 con prot. Prov. Mi n.0233041;

Preso atto dell'istruttoria tecnico-amministrativa svolta ai sensi dell' art. 4 del D.P.R. citato dalla quale risulta che:

1) con nota datata 11/07/2014 prot.n. 151955, rettificata con nota datata 10/12/2014 prot. n.253254, a seguito della variazione del legale rappresentante della società, il Settore Rifiuti e Bonifiche e AIA ha espresso parere favorevole alle condizioni indicate nell'Allegato Tecnico "Operazioni Recupero Rifiuti (art. 216 del D.Lgs 152/2006)", datato 10/12/2014 prot. n. 253245, trasmesso in data 08/05/2015 con prot. Città metropolitana n.119950 parte integrante e sostanziale del presente atto e ha evidenziato che:

- l'Impresa Ecoasfalti S.p.A., per l'insediamento di Cusago - Via Cascina del Bosco n. 2, risulta essere in possesso di contratto di locazione ad uso commerciale del 25.06.2013, registrato presso l'Ufficio DPIMI2 UT Milano 2 (TNM) dell'Agenzia delle Entrate in data 25.06.2013, al n. di Registro 2555 - Serie 3T, avente scadenza il 31.05.2019, rinnovabile tacitamente;

- le operazioni di recupero rifiuti possono essere svolte esclusivamente a condizione che la Società sia sempre in possesso di regolare e valido titolo di disponibilità del sito interessato dalla suddetta attività;

- l'Impresa Ecoasfalti S.p.A. con la documentazione trasmessa in data 10/03/2014 (prot. prov.le n. 53829) ed ha presentato la planimetria "Tav. n. 1 - Impianto di Cusago, Cascina del Bosco Progetto Esecutivo - Pratica rifiuti non pericolosi R13, R5";

- l'Impresa Ecoasfalti S.p.A. in data 10/03/2014 (prot. prov.le n. 53829) ha trasmesso attestazione di avvenuto versamento degli oneri istruttori riguardanti le operazioni di gestione rifiuti che intende svolgere ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, calcolato sulla base dei criteri individuati dalla d.g.r. n. 8882 del 24.04.2002, così come recepita dalla d.g.p. n. 132194 del 23.10.2002, successivamente integrata e modificata, da ultimo con la d.g.p. n. 135/2014;

- l'Impresa Ecoasfalti S.p.A. ha ottenuto, anche per le operazioni di gestione rifiuti, Registrazione EMAS n. IT-000473 del 19/04/2006 avente scadenza il 25/09/2014, per cui, come disposto dalla d.g.r. n. 19461/2004 l'importo della garanzia finanziaria deve essere ridotto del 50%;

- in caso di mancata trasmissione, con periodicità annuale, dell'attestazione dell'Ente certificatore di mantenimento della Registrazione EMAS, l'Impresa dovrà integrare la garanzia finanziaria al valore intero;

- ha determinato secondo i criteri stabiliti dalla deliberazione della Giunta Regionale Lombardia n. 19461/2004, in € **31.792,26.=** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che l'Impresa Ecoasfalti S.p.A. deve prestare a favore della Città metropolitana di Milano per un periodo di anni 15 (quindici) più 1 (uno), così come di seguito specificato:

Operazione	Importo garanzia finanziaria
Messa in riserva (R13) di 2.000 mc di rifiuti non pericolosi	€ 35.324,00.=
Recupero (R5) di 14.000 t/a di rifiuti non pericolosi	€ 28.260,52.=
Totale	€ 63.584,52.=
Totale (sconto 50% per certificazione EMAS)	€ 31.792,26.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

- ha fatto presente che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate, ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, con il presente provvedimento è subordinato alla formale accettazione, da parte della Città metropolitana di Milano, della garanzia finanziaria;

- ha ricordato che le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;
- ha dato atto che l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti autorizzate è altresì subordinato al regolare versamento alla Città metropolitana di Milano del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;
- ha ricordato che l'Impresa è comunque soggetta alle disposizioni in campo ambientale, anche di livello regionale, che hanno tra le finalità quella di assicurare la tracciabilità dei rifiuti stessi e la loro corretta gestione assicurando, tra l'altro, il regolare rispetto dei seguenti obblighi:
 - tenuta della documentazione amministrativa costituita dai registri di carico e scarico di cui all'art. 190 del d.lgs. 152/06 e dei formulari di identificazione rifiuto di cui al successivo articolo 193, nel rispetto di quanto previsto dai relativi regolamenti e circolari ministeriali. Qualora la Società sia soggetta, ovvero voglia adempiere, in forma volontaria, alla gestione amministrativa dei rifiuti (alternativa ai registri di carico e scarico e ai formulari) mediante il Sistema di controllo della tracciabilità (SISTR) di cui agli artt. 188-bis e 188-ter del d.lgs. 152/06 e del d.m. 18.02.2011, n. 52, entro la data di completa operatività dello stesso, dovrà iscriversi ed attuare gli adempimenti e le procedure previste da detta norma e dai regolamenti attuativi;
 - iscrizione all'applicativo O.R.SO. (Osservatorio Rifiuti Sovraregionale di cui all'art. 18, comma 3, della l.r. 26/03) attraverso la richiesta di credenziali da inoltrare all'Osservatorio Provinciale sui Rifiuti e compilazione della scheda impianti secondo le modalità e tempistiche stabilite dalla d.g.r. n. 2513/11;
- ha ricordato altresì che qualora l'attività dell'Impresa rientri tra quelle elencate nella tabella A1 al d.p.r. 11 luglio 2011, n. 157 "Regolamento di esecuzione del regolamento (CE) n. 166/2006 relativo all'istituzione di un registro europeo delle emissioni e dei trasferimenti di sostanze inquinanti e che modifica le direttive 91/689/CEE e 96/61/CE", il gestore dovrà presentare al registro nazionale delle emissioni e dei trasferimenti di inquinanti (PRTR), secondo le modalità, procedure e tempistiche stabilite da detto decreto del presidente della repubblica, dichiarazione annuale con la quale verranno comunicate le informazioni richieste dall'art. 5 del regolamento (CE) n. 166/2006;

2) con nota datata 04/09/2014 prot. n.182978 il Settore Qualità dell'aria, rumore ed energia ha evidenziato che:

- ha considerato l'autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata ai sensi degli artt. 269 e 281 del D.Lgs 152/06 e s.m.i. dal medesimo settore Qualità dell'aria, rumore ed energia in data 22/02/2013 R.G. n.2089/2013 e successiva rettifica del 11/03/2014 R.G. 2836/2013;
- ha esaminato la dichiarazione di non aver apportato modifiche rispetto all'autorizzazione di cui sopra, effettuata dalla ditta nell'istanza A.U.A.;
- ha espresso nulla osta con le prescrizioni di cui all'Allegato Tecnico parte integrante dell'atto rilasciato in data 22/02/2013 R.G. n.2089/2013 e successiva rettifica del 11/03/2014 R.G. 2836/2013, per il rilascio dell' A.U.A.

3) con nota datata 08/09/2014 prot. n. 184742 il Settore Risorse Idriche e Attività Estrattive ha espresso parere favorevole con le prescrizioni evidenziate nell'Allegato Tecnico Emissioni Idriche del 08/09/2014 prot. n.184742 ed ha inoltre evidenziato che:

- ha esaminato l'istanza trasmessa dal S.U.A.P. di Cusago in data 5/12/2013 (Prot. Prov. MI n. 291258), ai sensi del D.P.R. 59/2013, unitamente alla documentazione tecnica allegata.
- ha verificato il pagamento degli oneri istruttori inerenti il rilascio del titolo abilitativo per lo scarico su suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, con versamento effettuato dall'istante in data 02/12/2013 secondo quanto previsto dalla Deliberazione della Giunta Provinciale n. 108/2012, Atti n.27919/5.3/2011/9, che ha trasmesso tramite il S.U.A.P. la relativa quietanza di pagamento.

Dato atto che la Società Società ECOASFALTI S.p.A.:

- ha trasmesso integrazioni documentali in data 10/03/2014 con protocolli Prov. Mi n. 0054382, n.0053829, n. 0054168 a seguito di richiesta inviata in data 09/01/2014 con prot. Prov. Mi n. 4166;
- ha trasmesso documentazione attestante l'assolvimento dell'imposta di bollo per l'adozione del presente atto trasmettendo la relativa documentazione in data 15/06/2015 con prot.Città metropolitana n. 151933 a seguito di richiesta inoltrata in data 28/05/2015 con prot. Città metropolitana n. 137509;

Richiamate le prescrizioni contenute negli Allegati Tecnici: Allegato Tecnico "Operazioni Recupero Rifiuti", datato 10/12/2014 prot. n. 253245, nell'Allegato Tecnico parte integrante dell' autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata in data 22/02/2013 R.G. n.2089/2013 e successiva rettifica del 11/03/2014 R.G. 2836/2013, nell'Allegato Tecnico Emissioni Idriche del 08/09/2014 prot. n.184742 che, unitamente alla planimetria

"Tav. n. 1 - Impianto di Cusago, Cascina del Bosco Progetto Esecutivo - Pratica rifiuti non pericolosi R13, R5" formano parte integrante e sostanziale della presente autorizzazione;

Visti e richiamati:

- l'art. 107 comma 3 del D.Lgs. 18.08.2000 n. 267 "Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Ritenuta la regolarità della procedura seguita e la rispondenza degli atti alle norme citate;

Ritenuto di adottare l'Autorizzazione Unica Ambientale richiesta ai sensi del D.P.R. n. 59/2013 - art. 4, comma 7;

AUTORIZZA

1) il rilascio della presente Autorizzazione Unica Ambientale per i titoli abilitativi di cui all'art. 3 c.1 lettere a), c), e g), del D.P.R. 59/2013, per gestione rifiuti ex art. 216 del D.Lgs 152/2006, per scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle acque reflue domestiche e in pozzo perdente delle acque meteoriche di prima e seconda pioggia e per emissioni in atmosfera, alla Società ECOASFALTI S.p.A., con sede legale nel comune di Peschiera Borromeo (MI) in Località Cascina Fornace ed insediamento nel comune di Cusago (MI) in Via Cascina del Bosco n. 2, alle condizioni e con le prescrizioni contenute nell' Allegato Tecnico "Operazioni Recupero Rifiuti", datato 10/12/2014 prot. n. 253245, nell'Allegato Tecnico parte integrante dell' autorizzazione alle emissioni in atmosfera rilasciata in data 22/02/2013 R.G. n.2089/2013 e successiva rettifica del 11/03/2014 R.G. 2836/2013, nell' Allegato Tecnico Emissioni Idriche del 08/09/2014 prot. n.184742 che, unitamente alla planimetria "Tav. n. 1 - Impianto di Cusago, Cascina del Bosco Progetto Esecutivo - Pratica rifiuti non pericolosi R13, R5" fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, per le ragioni e alle condizioni sopraindicate e a quelle di seguito riportate:

1.1) l'Allegato Tecnico Operazioni Recupero Rifiuti (Art. 216 d.lgs. 152/06) e la planimetria "Tav. n. 1 - Impianto di Cusago, Cascina del Bosco Progetto Esecutivo - Pratica rifiuti non pericolosi R13, R5", costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento di Autorizzazione Unica Ambientale;

1.2) la garanzia finanziaria che l'Impresa Ecoasfalti S.p.A. dovrà versare a favore della Città metropolitana di Milano relativamente all'attività di gestione rifiuti ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, in base alla vigente regolamentazione regionale, considerato che attualmente l'Impresa è in possesso di Registrazione Emas, è determinata, come ammontare totale, in € 31.792,26.=, calcolata con il seguente criterio:

Operazione	Importo garanzia finanziaria
Messa in riserva (R13) di 2.000 mc di rifiuti non pericolosi	€ 35.324,00.=
Recupero (R5) di 14.000 t/a di rifiuti non pericolosi	€ 28.260,52.=
Totale	€ 63.584,52.=
Totale (sconto 50% per certificazione EMAS)	€ 31.792,26.=

(*) L'applicazione della tariffa al 10% relativamente alla messa in riserva (R13) dei rifiuti è subordinata al loro avvio al recupero entro 6 mesi dall'accettazione presso l'impianto.

La garanzia finanziaria deve essere prestata ed accettata dalla Città metropolitana di Milano in conformità con quanto stabilito dal presente atto e dalla d.g.r. n. 45274 del 24.09.1999, come integrata dalle dd.g.r. nn. 48055 del 4.02.2000, 5964 del 2.08.2001 e 19461 del 19.11.2004, con validità temporale, come stabilito dall'art. 3, comma 6, del d.P.R. 59/2013, di quindici (15) anni più uno (1), partendo dalla data di rilascio del provvedimento all'Impresa;

1.3) la mancata presentazione, all'Autorità competente, entro e non oltre 90 giorni dalla data di notifica dell'Autorizzazione Unica Ambientale, della garanzia finanziaria ovvero la difformità della stessa dall'Allegato B alla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004, comporta la revoca, previa diffida, del presente provvedimento, relativamente all'attività di gestione rifiuti;

1.4) l'inizio dell'attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 del d.lgs. 152/06, autorizzata con il presente provvedimento, è subordinata:

- alla formale accettazione, da parte della Città metropolitana di Milano, della sopraindicata garanzia finanziaria;

- al pagamento del diritto annuale di iscrizione al Registro provinciale delle imprese che effettuano le attività di recupero rifiuti ai sensi dell'art. 216 comma 3, del d.lgs. 152/06, secondo gli importi stabiliti dal d.m. 350/98;

1.5) le operazioni di gestione rifiuti autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente se coperte da idonea e valida garanzia finanziaria;

1.6) il mantenimento della Registrazione EMAS deve essere attestato con cadenza annuale dall'Ente che ha rilasciato la stessa. L'Impresa dovrà trasmettere a questa

Provincia tale attestazione in originale o in copia conforme all'originale secondo le modalità previste dal d.P.R. 445/2000 e comunque 30 giorni prima della scadenza del Certificato rilasciato dall'Ente certificante. In caso di mancata presentazione di quanto sopra stabilito dovrà essere immediatamente reintegrata la garanzia finanziaria a valore intero;

1.7) le operazioni di gestione autorizzate con il presente provvedimento possono essere svolte esclusivamente a condizione che la Società sia sempre in possesso di regolare e valido titolo di disponibilità dell'area pena la decadenza automatica del presente provvedimento autorizzativo;

1.8) la modifica sostanziale delle operazioni di recupero rifiuti di cui all'art. 216 del d.lgs. 152/2006 è assoggettata al rilascio di nuova Autorizzazione Unica Ambientale;

1.9) ove risulti pericolosità o dannosità dell'attività esercitata, ovvero nei casi di accertate violazioni alle leggi e regolamentazioni vigenti o di quanto contenuto, relativamente alle operazioni di recupero rifiuti, nell'istanza e nell'Autorizzazione Unica Ambientale, si procederà all'adozione dei provvedimenti stabiliti dall'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/06, fatto salvo che l'Impresa non provveda a conformare alla normativa vigente l'attività ed i suoi effetti entro il termine e secondo le prescrizioni stabilite dall'Autorità competente, fermo restando l'applicazione delle sanzioni del medesimo decreto legislativo;

1.10) l'attività di controllo riguardante l'esercizio delle operazioni di gestione rifiuti verrà svolta dalla Città metropolitana di Milano ai sensi dell'art. 197, commi 1 e 3, del d.lgs. 152/2006 e dagli altri Enti ed Organi di controllo per quanto di competenza.

Città metropolitana di Milano si potrà avvalere, secondo le modalità definite con specifica convenzione, dell'A.R.P.A. - Dipartimento di Milano. Nel caso in cui i controlli saranno eseguiti dal competente Dipartimento dell'Agenzia Regionale suddetta, dovrà essere accertato che la Società ottemperi alle disposizioni del presente provvedimento ed osservi le disposizioni di cui al d.lgs. 152/2006, nonché di tutte le altre normative e regolamenti vigenti in materia ambientale. Le risultanze degli accertamenti dovranno essere comunicate alla Città metropolitana di Milano per l'eventuale adozione dei provvedimenti di cui all'art. 216, comma 4, del d.lgs. 152/2006;

1.11) l'Impresa, qualora le operazioni di gestione rifiuti svolte presso l'impianto rientrino, per attività e quantità trattate, nell'Allegato 1, punto 5, della Direttiva 2010/75/UE del Parlamento Europeo del 24 novembre 2010, relativa alle emissioni industriali (prevenzione e riduzione integrate dell'inquinamento), è assoggettata ad Autorizzazione Integrata Ambientale e pertanto dovrà presentare istanza nel rispetto delle tempistiche stabilite dalle regolamentazioni nazionali e/o regionali in materia;

1.12) come disposto dall'art. 5, comma 5, del D.P.R. 59/2013, l'Autorità competente, nei casi previsti dalle lett. b) e c), può comunque imporre, prima della scadenza, il rinnovo dell'autorizzazione o la revisione delle prescrizioni contenute nella stessa

2) la presente autorizzazione avrà la durata di quindici anni a decorrere dalla data di rilascio da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni I Fontanili di Gaggiano (MI); precisato che l'istanza di rinnovo dovrà essere presentata almeno sei mesi prima della scadenza ai sensi dell'art. 5 del D.P.R. 59/2013;

3) il presente provvedimento sostituisce le preesistenti autorizzazioni settoriali ambientali per lo stesso titolo abilitativo a far data dal provvedimento di rilascio da parte del S.U.A.P. dell'Unione dei Comuni I Fontanili;

4) sono fatte salve le autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative il cui rilascio compete ad altri Enti ed Organismi, nonché le disposizioni e le direttive vigenti per quanto non previsto dal presente atto, con particolare riguardo agli aspetti di carattere igienico - sanitario, di prevenzione e di sicurezza e tutela dei lavoratori nell'ambito dei luoghi di lavoro;

5) ai sensi dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 s.m.i., l'esercizio delle attività di controllo, per la verifica del rispetto delle disposizioni e prescrizioni contenute nel presente provvedimento e relativo Allegato Tecnico saranno effettuate da Città metropolitana di Milano e da ARPA Lombardia - Dip. di Milano;

6) ai sensi della L.241/90 e s.m.i. il Responsabile del procedimento amministrativo finalizzato all'assunzione del presente atto è la responsabile del Servizio SUAP Geom. Carla Tafuri;

7) ai sensi degli artt. 7 e 13 del D.Lgs 196/03, i dati personali comunicati saranno oggetto da parte dell'Unione dei Comuni I Fontanili di gestione cartacea ed informatica e saranno utilizzati esclusivamente ai fini del presente procedimento. Il Titolare del trattamento dei dati è L'Unione dei Comuni I Fontanili nella persona del **Responsabile del trattamento dei dati personali ai fini della privacy** è Alessandro Ghizzardi – Comandante della Polizia Locale e Responsabile del SUAP;

8) il presente provvedimento viene inserito nell'apposito registro di raccolta generale dei provvedimenti dell'Unione dei Comuni I Fontanili; verrà inoltre pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del portale web istituzionale ai sensi dell'art. 23 c.1 lett.a) del D. Lgs. 33/2013.

Si dà atto che il presente procedimento, con riferimento all'Area funzionale di appartenenza, è classificato dall'art. 5 del PTPC a rischio medio-alto e che sono stati effettuati i controlli previsti dal Regolamento

Sistema controlli interni e rispettato quanto previsto dal Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione per la Città metropolitana di Milano e dalle Direttive interne.

Per quanto riguarda infine il rispetto dei termini prescritti dalla legge, si attesta che il termine è stato rispettato avendo dato atto delle cause di sospensione sopra indicate.

Il presente provvedimento è pubblicato all'Albo Pretorio on line nei termini di legge.

Ai sensi dell'art. 3 c. 4 della legge 07.08.90 n. 241 e s.m.i., si comunica che contro il presente atto può essere proposto ricorso al T.A.R. entro 60 gg. oppure al Presidente della Repubblica entro 120 gg. dalla data della notifica.



**Il Responsabile del Settore SUAP
C.te di P.L. Alessandro Ghizzardi**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del T.U. 445/2000 e del D.Lgs 82/2005 e rispettive norme collegate.

L'imposta di bollo, ai sensi del DPR 642/72, come modificato all'art 3 c. 1 bis dell'annessa tariffa dalla L. 147/13, risulta essere stata assolta dall'istante con il pagamento di Euro 20 per n. 1 marca da bollo da Euro 16,00 ed 4 marche da bollo da Euro 1,00 per gli allegati tecnici contrassegnate rispettivamente con i seguenti rispettivi numeri di serie: 1140809091124, 1140809091113, 1140809091102, 1140809091090, 11408090911089

L'istante si farà carico della conservazione delle marche da bollo in originale debitamente annullate.

Istruttoria svolta dal Responsabile del procedimento: Geom. Carla Tafuri

Allegati:

Allegato tecnico " Operazioni recupero rifiuti" protocollo provinciale Prot. Interno n.253245 del 10/12/2014

Allegato tecnico " Emissioni idriche" protocollo provinciale Prot. interno n. 184742 del 8/9/2014;

Planimetria;

Allegato tecnico " Emissioni in atmosfera" protocollo provinciale Prot. interno n. 206899 del 13/8/2015;